


REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 204

OGGETTO: Contratto d'appalto per la realizzazione degli interventi relativi agli investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile – Scuola di Porto Salvo – ex Decreto Legge 30.04.2019 n° 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n° 58.

L'anno duemilaventi (2020) il giorno 15 (quindici) del mese di gennaio presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

- 1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 6 – Ambiente, Manutenzione, Gestione rifiuti, confermata con Decreto Sindacale n. 10 del 30 ottobre 2019, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;
- 2) il sig. Giuseppe Santo Sorrentino (codice fiscale SRR GPP 61P12 F537U), nato a Vibo Valentia (VV), il 12 settembre 1961, residente in Vibo



Valentia (VV), frazione Vena Superiore, Via Cimitero, n. 16, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella qualità di Legale Rappresentante della Società "STEM S.r.l.", con sede legale in Vena di Ionadi (VV), Via Pio X, n. 12 – Contrada Donna Fina (partita IVA 02110920796), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia (VV), in data 02 aprile 1997, con il numero R.E.A. 150496, giusto documento di verifica di autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia e depositato agli atti; impresa che, nel prosieguo dell'atto, sarà chiamata anche "Appaltatore".

Detti comparenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 22 ottobre 2019, è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi in oggetto, redatto dall'Architetto Giovanni Ferito, all'uopo incaricato;
- che con determinazione dirigenziale n. 1295 del 25 ottobre 2019 (n. 188/2019 del registro del Settore n. 6 – Ambiente, Manutenzione, Gestione Rifiuti), è stata indetta una gara d'appalto a procedura aperta tramite sistema MEPA, con richiesta di offerta (R.D.O.), per la realizzazione degli interventi relativi agli investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile scuola di Porto Salvo, con aggiudicazione in favore del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che l'importo complessivo a base d'asta è pari ad €. 99.502,22 (euro)

novantanovemilacinquecentodue/22) oltre IVA di legge, di cui €. 97.075,34 (euro novantasettemilasettantacinque/34) per lavori soggetti a ribasso ed €. 2.426,88 (euro duemilaquattrocentoventisei/88) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con determinazione dirigenziale n. 1308 del 30 ottobre 2019, adottata previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, venivano approvati gli atti di gara, e si procedeva all'aggiudicazione dei lavori oggetto del presente contratto, in favore della ditta "S.T.E.M. S.R.L." da Vena di Ionadi (VV), per l'importo di €. 95.425,06 (euro novantacinquemilaquattrocentoventicinque/06) così suddiviso:

- €. 92.998,18 (euro novantaduemilanovecentonovantotto/18), per lavori al netto del ribasso d'asta del 4,20%, oltre IVA;

- €. 2.426,88 (euro duemilaquattrocentoventisei/88), per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- che, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha dichiarato, nell'offerta prodotta, che i propri costi aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ammontano ad €. 1.900,00 (euro millenovecento/00);

- che con determinazione dirigenziale n. 1528 del 17 dicembre 2019, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, si prendeva atto dell'efficacia della succitata determinazione dirigenziale n. 1308 del 30 ottobre 2019 e si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, in favore dell'Appaltatore;

- che la spesa complessiva scaturente dall'adozione del presente atto, è stata registrata sui fondi del bilancio comunale, alla Missione 04 - Programma 02

Alle. Juk



- Titolo 02 - Macroaggregato 02 - Capitolo 200060 - Bilancio 2020;
- che l'Ufficio Comunale ha accertato che a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nei confronti dell'Appaltatore e dei soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, così come modificato dal D.lgs. 153/2014, nonché dei loro familiari conviventi, richieste dal Comune, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., all'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, con nota prot. d'ingresso n. 46264 del 30 ottobre 2019;
- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 18820170, regolare certificato DURC relativo all'Appaltatore, valido sino al 26 febbraio 2020, agli atti prot. n. 50915 del 05 novembre 2019;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto ha un numero di dipendenti, ricadenti in tale disciplina, inferiore a 15;
- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e

sono depositati presso il Dipartimento 2 – Servizio 1.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ad esso allegati in formato digitale:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'Elenco Prezzi Unitari.


ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il sig. Giuseppe Santo Sorrentino, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa S.T.E.M. s.r.l., ha reso la dichiarazione secondo cui la società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 6, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai



fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 28 gennaio 2019 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento dei lavori relativi agli investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile – Scuola di Porto Salvo – ex Decreto Legge 30.04.2019 n° 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n° 58.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni e termini di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina dei cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto

adempimento del contratto, è fissato in complessivi €. 95.425,06 (euro novantacinquemilaquattrocentoventicinque/06) così suddiviso:

€. 92.998,18 (euro novantaduemilanovecentonovantotto/18), per lavori al netto del ribasso d'asta del 4,20%, oltre IVA;

€. 2.426,88 (euro duemilaquattrocentoventisei/88), per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E42G19000350001 ed il codice CIG 8076079F35 assegnati all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi del conto corrente sono i seguenti:

Handwritten signature



conto corrente n. 7110 aperto presso BNL – Agenzia di Vibo Valentia

IBAN: IT 35K0100542830000000007110

La persona delegata ad operarvi, è il sig. Giuseppe Santo Sorrentino (codice fiscale SRR GPP 61P12 F537U), nato a Vibo Valentia (VV), il 12 settembre 1961, residente in Vibo Valentia (VV), frazione Vena Superiore, Via Cimitero, n. 16.

Giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore, in data 13 novembre 2019.

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal progetto esecutivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 22 ottobre 2019, composto dagli elaborati progettuali, da intendersi integralmente richiamati e trascritti, anche se non materialmente allegati, di seguito elencati:

ELABORATI DESCRITTIVI:

A0 Elenco Elaborati;

A.1 Relazione Generale/Tecnico Descrittiva;

A.2 Relazioni di Calcolo Strutturale;

B.1a Computo Metrico Estimativo;

B.1b Analisi Prezzi;

B.1c Elenco Prezzi Unitari;

B.1d Quadro Economico Esecutivo;

C.1a Capitolato Speciale di Appalto Schema Contratto di Appalto e Capitolato Prestazionale;

- D.1a Piano Sicurezza e Coordinamento Analisi Rischi;
- D.1b Stima Incidenza Manodopera e dei Costi sulla Sicurezza;
- D.1c Fascicolo dell'Opera;
- D.1d Piano di Manutenzione dell'Opera;
- D.1e Cronoprogramma-Diagramma di Gant e Layout Cantiere;
- D.1f DUVRI;

ELABORATI GRAFICI

- TAV 0 Inquadramento Territoriale ed Urbanistico;
- TAV 1a Planimetrie-Rilievo dello Stato di Fatto e Rilievo Fotografico;
- TAV 2a Planimetrie-Sezioni-Piante-Prospetti ante e Post Operam;
- TAV 2b Planimetrie di Progetto, Pianta di Copertura e Particolari Costruttivi;
- TAV 3a Attestazione Energetica dell'Edificio Ante e Post Operam.

Detti documenti, nessuno escluso, che le parti dichiarano di conoscere per averne preso già visione esonerando me Ufficiale dalla lettura, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto anche se allo stesso non materialmente allegati, e, unitamente al Capitolato Speciale d'Appalto ed all'Elenco Prezzi Unitari, allegati materialmente al presente atto, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso il Dipartimento 2 – Servizio 1.

L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nel progetto esecutivo, ai pareri acquisiti sullo stesso e rapportarsi con il Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni, le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare i lavori durante il loro svolgimento.

L'Appaltatore si impegna a redigere e a consegnare prima dell'inizio dei

Dei
per la



lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, da redigersi secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza di Progetto, ma calibrato sui propri mezzi d'opera e sulle maestranze che riterrà di poter impiegare.

L'Appaltatore si dichiara disponibile ad accettare, senza alcuna eccezione di sorta, tutte le eventuali variazioni future che si rendessero necessarie, da apportare al progetto esecutivo appaltato e ad eseguire tutte le lavorazioni aggiuntive e/o sostitutive delle lavorazioni di contratto, agli stessi patti e condizioni stabilite nel presente atto e secondo i nuovi prezzi concordati con l'Amministrazione, rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma tempo e luogo.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni eventuale illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del contratto.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 9: Termine utile per l'ultimazione dei lavori - Penali in caso di ritardo.

La consegna dei lavori avverrà, mediante apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'Appaltatore, non oltre 5 (cinque) giorni dalla stipula del

contratto.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine prorogabile di giorni 5 (cinque) dalla data del verbale di consegna.

Il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto, è fissato in giorni **90 (novanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Trascorso tale termine, verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera di Euro 0,5 per mille (euro zero/5 ogni mille) dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

ARTICOLO 10: Anticipazione.

Il Comune, dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, corrisponderà all'Appaltatore l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla richiesta da parte dell'Appaltatore ed alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli

Dei



intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'anticipazione sarà erogata dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tal caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ARTICOLO 11: Pagamenti.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di €. 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) dell'importo contrattuale.

Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale e

trasmesso al R.U.P. entro lo stesso termine, unitamente ad una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale viene trasmesso dal RUP all'Appaltatore, che, a meno di eccezioni e riserve, lo firma entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.


All'atto della firma, l'Appaltatore, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione sul conto finale. (Art. 2.15 del CSA).

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione che sarà quindi confermato dal Responsabile del Procedimento.

Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata a saldo, qualunque sia il suo ammontare.

La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi



comprese le Casse Edili di riferimento competenti.

Tale dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000, nonché gli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

ARTICOLO 12: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato

- motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
 - l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
 - m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
 - n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 13: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per

Dei



l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazioni interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

ARTICOLO 14: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 15: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 4.775,00 (euro quattromilasettecentosettanta cinque/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 0114409757, rilasciata in data 12 novembre 2019, dalla compagnia "HDI Assicurazioni S.p.A." - Agenzia di Vibo Valentia. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione prevista dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata dalla KIWA S.R.L., in data 12 giugno 2006 (data di prima emissione), con scadenza in data 11 giugno 2021, esibita in copia conforme all'originale, dichiarata dalla parte.

ARTICOLO 16: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

L'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della polizza assicurativa C.A.R. n. 0114409764, per un massimale RCT unico di €. 1.000.000,00 (euro unmilione/00), rilasciata in data 13 novembre 2019, dalla compagnia "HDI Assicurazioni S.p.A." - Agenzia di Vibo Valentia, dalla quale risulta una copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

La polizza dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 17: Divieto di cessione del contratto.


Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 18: Subappalto.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012, al P.T.P.C. del Comune di Vibo Valentia 2019-2021 e dei suoi allegati.

ARTICOLO 19: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur



nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 20: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

ARTICOLO 21: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni all'Appaltatore, è la sede legale di Vena di Ionadi (VV), Via Pio X, n. 12 – Contrada Donna Fina - tel. 0963/263838 - e-mail: info@stemsrl.com – pec: infostemsrl@legalmail.it -



ARTICOLO 22: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 23: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 24: Patto di integrità.

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

ARTICOLO 25: Norme di chiusura.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati progettuali del progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 22 ottobre 2019.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

ARTICOLO 26: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 21 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti


- L'APPALTATORE: **Sig. Giuseppe Santo Sorrentino** nella qualità

Giuseppe Santo Sorrentino

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 6, 12, 13, 17, 19 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.



- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti

- L'APPALTATORE: **Sig. Giuseppe Santo Sorrentino** nella qualità

Giuseppe Santo Sorrentino

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**